

Sicurezza a scuola, a scuola di sicurezza

Piergiorgio Venturella

Tale titolo di uno storico concorso, promosso dall'INAIL e dal Ministero per l'assegnazione di borse di studio a progetti didattici finalizzati alla sicurezza, indica efficacemente i due fronti su cui le istituzioni scolastiche sono impegnate da tempo.

SICUREZZA A SCUOLA

La normativa scolastica - Che gli edifici scolastici debbano rispondere alle norme di sicurezza è una affermazione talmente ovvia che non necessiterebbe di commenti. In realtà, il concetto non è così scontato.

Nel 1975 ha visto la luce una legislazione specifica per la realizzazione degli edifici scolastici rappresentata dalla L. 412, *Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento* e dal decreto recante *Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*.

Nel 1996, con la L. 23, *Norme per l'edilizia scolastica*, sono stati indicati altri due principi basilari: in primo luogo, sono state fissate le competenze dei comuni per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle province, nel nostro caso la Regione, per le secondarie di secondo grado, relativamente alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria. In secondo luogo, ci si è resi conto che le Norme tecniche del 1975, dopo 20 anni, non potevano più dirsi aggiornate. Si tenga anche conto del fatto che era stato pubblicato, nel 1992, un decreto relativamente alle *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*. Pur riconoscendo il valore del loro contenuto al punto da mantenerle in vita come riferimento tecnico in assenza di altra normativa tecnica, è stata demandata alle regioni la competenza per l'emanazione di norme tecniche aggiornate che tengano in dovuto conto le eventuali esigenze locali.

Occorre richiamare il fatto che nel 1996 è stato pub-

blicato anche il D.P.R. 503 *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici* che, al titolo V, si occupa di edilizia scolastica. In ultimo, nello stesso anno, entra in applicazione il D.Lgs. 626/94 relativamente alle norme di sicurezza in tutte le attività lavorative.

Dopo 15 anni - L'ultima proroga relativa agli adeguamenti antincendio risale al 31 dicembre 2009. Nel quadro legislativo nazionale, il D.Lgs. 81/08 ha innovato la materia, ma soprattutto dal punto di vista dell'individuazione delle responsabilità e dell'inasprimento del regime sanzionatorio.

In ambito regionale, sono da registrare positivamente soluzioni che non trovano molti riscontri altrove.

Anzitutto, la L.R. n. 19/2000, nel delineare le norme dell'autonomia scolastica, ha introdotto due principi cardine: in primo luogo assicura al dirigente scolastico un supporto economico, sia pur indiretto, per gli aspetti gestionali della sicurezza tra cui la valutazione dei rischi, la formazione, la sorveglianza sanitaria, i presidi di primo soccorso. Si tratta di un aspetto di rilevante importanza, in quanto non solo assicura al dirigente scolastico la possibilità, almeno dal punto di vista economico, di soddisfare agli obblighi di legge, ma di fatto consente di attuare le misure di sicurezza che la legge ha previsto per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori della scuola. Va ricordato, a tal proposito, che tra i *lavoratori* della scuola la legge annovera anche gli studenti che fanno uso di specifici laboratori o che sono inviati presso altri datori di lavoro per l'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro o per perfezionare la loro formazione con stage che consentano la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

In secondo luogo, ha individuato l'obbligo di stipula di un protocollo d'intesa tra istituzione scolastica ed ente locale. In altri termini, si è voluto creare uno strumento per così dire *contrattuale* che regolamenti, per gli aspetti di sicurezza, i rapporti tra la scuola, salvaguardandone l'autonomia, e l'ente tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il protocollo d'intesa non costituisce solo un atto formale, ma vuole essere anche uno strumento di dialogo tra l'istituzione scolastica e l'ente proprietario della

struttura. Comprendere che gestore e proprietario non sono tra loro in conflitto, ma entrambi a servizio della collettività, studenti e famiglie, è già di per sé una innovazione culturale che non trova molti altri precedenti. Da diversi anni, sono stati resi disponibili, con apposite leggi regionali, cospicui finanziamenti ai comuni per l'adeguamento degli edifici scolastici sia per interventi di rilevante impatto economico, attraverso la cosiddetta procedura FOSPI, sia per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative di sicurezza. Cito, a puro titolo di esempio, la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, recante *Piani di edilizia scolastica* secondo la quale sono finanziabili le seguenti categorie di opere:

- adeguamenti alle norme antincendio;
- adeguamenti degli impianti elettrici;
- adeguamenti igienico-sanitari;
- adeguamenti strutturali alle norme di sicurezza;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- adeguamenti conseguenti ai sopralluoghi eseguiti dalle squadre tecniche in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali;
- interventi connessi all'applicazione della normativa antisismica;
- adeguamento agli standard previsti per l'edilizia scolastica;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi a carattere manutentivo straordinario.

Tutto ciò ha consentito un deciso miglioramento dell'edilizia scolastica delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

I soggetti coinvolti - Oltre agli obblighi in capo al datore di lavoro, individuato nel dirigente scolastico, quanti operano nella scuola, insegnanti, personale di segreteria e ausiliario, sono titolari di quelli previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/08. Tra questi, merita particolare attenzione il seguente:

“segnalare immediatamente al dirigente deficienze delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Su questo tema si innesta la questione dell'obbligo, e conseguente responsabilità, di vigilanza nei confronti degli alunni, in particolare se minorenni. Senza addentrarci su questo tema la cui trattazione è particolarmente complessa e, per molti aspetti, anche giuridicamente controversa, si segnalano dei commenti facilmente rintracciabili in rete e segnalati in bibliografia.

A SCUOLA DI SICUREZZA

Oltre alla segnalazione e alla vigilanza, l'insegnante ha primariamente un ruolo formativo. Molti sono i progetti avviati e i supporti didattici disponibili, alcuni sono riportati in bibliografia. L'obiettivo nasce dalla consapevolezza che la sicurezza non deriva esclusivamente da fattori esterni, ma è estremamente condizionata dalle modalità comportamentali del singolo e collettive. In altri termini, fare *cultura della sicurezza* non può prescindere da un percorso educativo finalizzato a obiettivi che si articolano su tre livelli: quello del sapere, obiettivi cognitivi, quello del saper fare, obiettivi attitudinali, e quello del saper essere, obiettivi comportamentali.

Il raggiungimento di tali obiettivi dovrà consentire, nei diversi ambiti della sicurezza, di:

- riconoscere comportamenti pericolosi in ambiti diversi;
- sperimentare comportamenti corretti e pratiche da evitare;
- assumere idonee attitudini nelle varie situazioni.

La formazione alla sicurezza, nell'ambito dell'attività scolastica, assume i seguenti connotati:

Obbligo - Il D.Lgs. 81/08, riferendosi alla gestione dell'emergenza, prevede due casi in cui l'insegnante è necessariamente coinvolto nell'attività formativa come soggetto attivo: in un primo caso, quando sono previste delle attività di formazione con prove pratiche di evacuazione; in un secondo caso quando, in situazioni particolari, l'allievo è equiparato a lavoratore (attività di laboratorio, percorsi misti ed integrati, stage, ecc.).

Opportunità - Il D.Lgs. 81/08 prevede all'art 11, dove vengono descritte le attività promozionali, comma 4, la facoltà che le istituzioni scolastiche inseriscano nel POF percorsi formativi interdisciplinari volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza:

“Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti”.

In tale contesto, si collocano le diverse iniziative di educazione alla salute, oppure, a titolo di esempio, il progetto *Sicuri*, settimana dedicata alla sicurezza stradale per insegnare ai più giovani come comportarsi alla guida di ciclomotori e biciclette.

Il principio etico educativo - Parlare di *diritto alla vita* è diventato difficile, in quanto a queste parole si associa un significato limitato ad ambiti importanti ma ben definiti. In realtà, le parole esprimono un concetto di valenza molto più ampia. Quando si affronta, ad esempio, il tema della gestione dell'emergenza, è evidente che occorre far riferimento anche a obblighi di legge, tra cui l'individuazione di addetti all'emergenza e la loro formazione. Poche volte si pensa, invece, che ciascuno di noi, anche quelli più recalcitranti a farsi coinvolgere, ha diritto a essere assistito, in una situazione di emergenza, nel modo più efficace.

Un altro esempio: l'integrazione di ragazzi diversamente abili all'interno della scuola è certamente un successo e, nella nostra realtà, avviene forse molto meglio che in altre regioni. Però, quando questa situazione sfiora il possibile coinvolgimento del singolo, si assiste, a volte, a prese di posizione, forse legalmente corrette e contrattualmente possibili, che dimostrano quanto la cultura corrente sia ancora ispirata al concetto in base al quale il diritto alla vita è un dato acquisito e inalienabile per chi ce l'ha, mentre per chi non ce l'ha, o lo ha perso in parte, il ragionamento pare diventare "Peccato per lui, altri ci dovranno pensare".

CONCLUSIONE OPERATIVA

Se si osserva anche solo superficialmente il contenuto della normativa vigente, risulta ovvio che la sicurezza e la salute sono argomenti che, inequivocabilmente, interessano ciascuno di noi. Lo stesso art. 20 del decreto sopra citato introduce i vari obblighi affermando che "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni".

Occorre sfatare un altro equivoco: l'obbligo alla sicurezza e alla salute non è riservato solo a quanti sono disponibili, come fosse una sorta di nuovo volontariato, né può essere lasciato in balia di affermazioni, giuridicamente scorrette, del tipo "non mi sento...". Questo obbligo è previsto in capo a ciascun lavoratore a prescindere dal contratto di lavoro e dalla funzione esercitata.

La legge prevede, infatti, tale obbligo per ogni lavoratore per il fatto stesso di possedere tale status. Possiamo quindi tranquillamente affermare che chi non volesse prendersi cura della sicurezza e salute altrui ha la sola possibilità di non fare il lavoratore. Si rammenta, infine, che il legislatore ha equiparato l'omissione all'azione, in questo caso, alla cattiva azione.

È ovvio che diverse sono le responsabilità in relazione anche alla funzione gerarchica ricoperta. Inoltre, nell'ambito di una struttura organizzata, è necessario che gli obiettivi siano strutturati in programmi di intervento dotati di risorse e soggetti alle verifiche necessarie. L'addetto alla gestione dell'emergenza, l'insegnante coordinatore

del progetto salute o altre figure che il Collegio docenti o il dirigente scolastico potranno individuare su queste tematiche non sono e non possono essere delegati cui si è scaricato l'ingrato compito, ma strumenti di aiuto per una maggiore efficacia nell'esecuzione del progetto. Sicuramente questa è una materia che si insegna più con il comportamento che con le parole.

Bibliografia didattica

Sulla responsabilità:

- Maria Cristina Paoletti, *Vigilanza sul minore e responsabilità del docente*, Educazione e scuola, www.edscuola.it;
- Bruno Sechi, *La responsabilità giuridica dell'insegnante*, AltaLex, 22/XI/2000, www.gildavenezia.it;
- Uff. Scolastico per la Lombardia, *Scuole e insegnanti: Vigilanza sugli alunni - Responsabilità relativa*, www.civile.it.

Per la scuola dell'infanzia:

- ASL due di Milano, *Pinocchio - a scuola di sicurezza*, www.aslmi2.it (Manuale pratico per insegnanti con numerose proposte didattiche);
- AA.VV. Università di Chieti, *L'orsetto Daddy*, www.orsettodaddy.it (Videogioco con album da colorare).

Per la scuola primaria:

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Imparo la sicurezza giocando*, www.imparolasicurezzagiocando.it (Videogioco);
- INAIL-Milano, *Per chi suona la campanella: impariamo a conoscere e a gestire le emergenze*, Pubblicazione n. 270 del catalogo INAIL (CD per prove di evacuazione).

Per la scuola secondaria:

- AUSL Reggio nell'Emilia, *Alternanza SCUOLA-LAVORO 2009*, www.ausl.re.it (Presentazione del contenuto del D.Lgs. 81/08);
- SiRVeSS: Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole, *Modello Sicurezza in Cattedra* www.sicurscuolaveneto.it (Proposte operative).

Per insegnanti e dirigenti scolastici:

- Associazione ambiente e lavoro, *Emergenze e prove di evacuazione*, www.amblav.it (Video su emergenze, piano di evacuazione e lotta antincendio);
- SiRVeSS: Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole, *Sicurezza scolastica*, www.sicurscuolaveneto.it, (Grande fonte di documentazione).

Piergiorgio Venturella - Ingegnere, esperto di sicurezza sul lavoro.